DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Art. 1

Limiti per la temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettriche

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290

Versione in vigore dal 3 ottobre 2003, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-continuita-delle-forniture-di/art-1-limiti-per-la-temperatura-degli-scarichi-termici-delle-centrali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it